Codice A14050
D.D. 27 maggio 2015, n. 333
Verifica di compatibilita' di cui all'art. 8 ter, comma 3, D. lgs. 502/1992 e s.m.i. e alla D.G.R. n. 36-5090 del 18 dicembre 2012, relativa alla struttura socio-sanitaria "I.P.A.B. Ospedale di Carita'", sita in Villafalletto (CN).

Con nota del 1/04/2015 (prot. n. 7028/A14050 del 3/04/2015), il Comune di Villafalletto (CN) trasmetteva agli uffici regionali una richiesta di verifica di compatibilità inerente l'ampliamento e trasformazione della struttura socio-sanitaria "I.P.A.B. Ospedale di Carità", sita in Villafalletto (CN), Via Roma n. 9, con la realizzazione di 30 posti letto di Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) per anziani non autosufficienti. Al termine dell'intervento la struttura avrà la seguente capienza: 50 posti letto di Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) per anziani non autosufficienti; 13 posti letto di Residenza Assistenziale (RA).
.
La richiesta in oggetto è stata predisposta sulla base di quanto previsto dalla D.G.R. n. 36-5090 del 18 dicembre 2012 (Art. 8/ter D. lgs. 502/1992 e s.m.i. Strutture socio-sanitarie. Nuove disposizioni), che, tra l'altro, dispone: "… la verifica di compatibilità ex art. 8/ter del D.lgs. 502/92 e s.m.i. puo' essere richiesta da strutture residenziali socio sanitarie per anziani non autosufficienti presenti nei distretti sanitari con percentuale compresa fra il 3% e il 6% (posti letto ogni 100 anziani ultrasessantacinquenni), fermo restando i fabbisogni di cui alla D.G.R. n. 46-528 del 4.8.2010 e preso atto che il relativo parere favorevole di compatibilità permette l'autorizzazione al funzionamento ma non permette la possibilità di richiedere l'accreditamento".

Il Settore Organizzazione dei Servizi Sanitari ospedalieri e territoriali, con nota del 14/04/2015 (prot. n. 7520/A14050), richiedeva al Direttore Generale dell'ASL CN1 un parere obbligatorio e non vincolante, ai sensi della D.G.R. n. 46-528 del 04/08/2010, in relazione alla richiesta suddetta.

Con nota del 13/05/2015 (prot. n. 9616/A14050 del 14/05/2015), il Direttore Sanitario dell'ASL CN1, espressamente delegato a trattare la materia dal Direttore Generale dell'ASL CN1, esprimeva parere favorevole alla richiesta succitata.

Gli uffici regionali verificavano le planimetrie dell'intervento e riscontravano il rispetto dei requisiti strutturali previsti dalla D.G.R. n. 45-4248 del 30 luglio 2012.

Tutto cio' premesso, ritenuto necessario esprimere il parere previsto dall'art. 8/ter, comma 3, del D. lgs. 502/1992 e s.m.i. sulla richiesta in oggetto.

IL DIRETTORE

visto il D. lgs. 502/1992 e successive modifiche e integrazioni;
visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;
visto l'art. 17 della L. R. 23/2008;
vista la D.G.R. n. 46-528 del 4 agosto 2010;
vista la D.G.R. n. 45-4248 del 30 luglio 2012;
vista la D.G.R. n. 36-5090 del 18 dicembre 2012;
vista la D. D. 29 settembre 2014, n. 802/DB2016

determina

di dare parere favorevole di verifica di compatibilità, di cui all'art. 8/ter, comma 3, D. lgs. 502/1992 e s.m.i., alla richiesta della struttura socio-sanitaria "I.P.A.B. Ospedale di Carità", sita in Villafalletto (CN), Via Roma n. 9, con l'ampliamento e trasformazione della suddetta struttura mediante la realizzazione di 30 posti letto di Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) per anziani non autosufficienti. I posti letto suddetti potranno essere autorizzati al funzionamento ma non potranno essere accreditati.

La validità temporale dell'Autorizzazione alla realizzazione è di 18 mesi dal rilascio della stessa. Il soggetto richiedente deve comunicare alla Regione Piemonte (Direzione Sanità – Settore Organizzazione dei Servizi Sanitari Ospedalieri e Territoriali) gli estremi del provvedimento dell'ASL di autorizzazione al funzionamento relativo alla richiesta in oggetto.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto nonché ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera a), del d.lgs n. 33/2013.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla notificazione o dall'intervenuta piena conoscenza.

IL DIRETTORE REGIONALE
Dott. Fulvio MOIRANO